Allegato A)

DISCIPLINARE TECNICO

PER L'AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO DI AREE A VERDE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOVA

89033 Bova – Piazza Roma, 1- Tel. 0965.762013- Fax 0965.762010
E-mail:info@comunedibova.it – www.comunedibova.it
Pec: comunedibova@pec-cert.it

DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

Articolo 1. OGGETTO
Articolo 2. DEFINIZIONI
Articolo 3. ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI
Articolo 4. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5. PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE
Articolo 6. DURATA DELL'AFFIDO
Articolo 7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Articolo 8. SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Articolo 9. CONTROLLI
Articolo 10. PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO
Articolo 11. RESPONSABILITA'
Articolo 12. ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI
Articolo 13. PUBBLICITA'

Art. 1
– OGGETTO –

Oggetto del presente disciplinare tecnico è l'adozione di aree destinate a verde pubblico da parte di soggetti pubblici o privati, parrocchia, singoli cittadini, associazioni, enti, scuole, negozi, bar, studi professionali che abbiano interesse.
L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente disciplinare.

Art. 2
– INTERVENTI –

L'adozione consiste nel realizzare interventi di :
1. manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune;
2. piantumazione ex novo o di manutenzione;
3. vigilanza e manutenzione degli arredi;
4. sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde con relativa manutenzione;
5. allestimento di "laboratori del verde" all'aria aperta, quali, a titolo meramente esemplificativo:

    a) realizzazione di piccoli "bancali" illustranti a scopi didattici e divulgativi la coltivazione di essenze arbustive e piante erbacee, es. floreali, bulbose, ortive;

    b) realizzazione di piccole aiuole per conoscere e coltivare piante aromatiche, colorate, profumate, anche con frutti eduli rappresentativi della macchia mediterranea.

L'atto di assegnazione può concernere una o più delle suddette forme di gestione sulla base della proposta formulata ed approvata.
Per aree destinate a verde pubblico si intende:
1. aree destinate a verde dal vigente strumento urbanistico;
2. aiuole;
3. fioriere e vasi in genere;
4. piazzette e slarghi;

Art. 3
– ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI –

L'elenco delle aree a verde pubblico è riportato nell'Allegato 1 con il relativo stralcio aerofotogrammetrico ai fini dell'esatta individuazione.
Il suddetto elenco ha valore di indicazione di massima, potendo i soggetti interessati comunque proporre di adottare aree verdi e/o fioriere non inserite nell'elenco.

Art. 4
- DISPOSIZIONI GENERALI –

Gli adottanti sono tenuti al rispetto del programma di manutenzione minimo riportato al successivo art. 10.
L'area verde sarà data in consegna nello stato di fatto in cui si trova, ivi comprese eventuali strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro su di essa insista all'atto dell'accordo.
Al momento della consegna dell' area dovrà essere redatto apposito "Verbale di consegna", con dettagliata descrizione dello stato dei luoghi.
E' esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione, ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.
Non è previsto alcun rimborso spese per gli interventi realizzati e l'attività prestata.

Art. 5
– PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO –

La proposta di adozione di un'area a verde compresa nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del presente Disciplinare Tecnico, deve essere compilata in carta semplice, esclusivamente secondo il Modello di Istanza-Allegato B), sottoscritta dal proponente e indirizzata al Sindaco e al Responsabile dell' Ufficio Tecnico.
Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, studio professionale il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.
La proposta di adozione di area a verde dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico/descrittiva dell'intervento che si intende realizzare e del programma di manutenzione, che dovrà avere i requisiti della chiarezza, precisione ed esaustività e che dovrà includere eventuali prestazioni integrative del programma di manutenzione minimo previsto al successivo art. 10.
b) Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di realizzazione dello stesso.
   Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
   Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a carico della parte affidataria;
c) documentazione fotografica dell'area che si intende adottare, per le aree più grandi almeno otto punti di ripresa.

Le proposte saranno esaminate e valutate da un'apposita *Commissione*, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle proposte stesse.
Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3 comma 1 del presente Disciplinare, l'Ufficio Tecnico che riceve l'istanza dovrà verificare, prioritariamente, la proprietà comunale dell'area, a tale verifica seguirà l'iter previsto al successivo art. 7.

Qualora il progetto di sistemazione dell'area preveda la piantumazione ex novo o di rinnovo si dovrà privilegiare le soluzioni con l'utilizzo di essenze autoctone a scopo ornamentale, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Non è data facoltà al soggetto adottante di esporre opere d'arte o dell'ingegno, che siano lesive o offensive della morale, di alcun credo religioso e delle leggi , e comunque dovrà sempre essere prima concordata e approvata dall'Ente.

Art. 6
– DURATA DELL' AFFIDO E RINNOVO –

L'affido avrà la durata di anni 3 (tre), rinnovabile con procedura semplificata.
L' adozione decorre dalla data del "*Verbale di consegna*" dell'area di cui all'art. 4, comma 3, del presente Disciplinare.
In caso di richiesta di rinnovo, l'Ufficio preposto dovrà preventivamente accertare lo stato dell'area a verde in applicazione del progetto di manutenzione originariamente autorizzato. La richiesta di rinnovo dell'affido per la stessa area prevede la ripresentazione della proposta di adozione che dovrà contenere gli elementi minimi previsti dall'art. 5.
Alla scadenza della convenzione di affido, tutte le opere, i manufatti, le piante, i complementi di arredo, gli impianti diventeranno automaticamente di proprietà del Comune.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'approvazione del programma (compresa l'eventuale apposizione di targhe di ringraziamento) verrà formalizzata attraverso determina dirigenziale, alla quale seguirà la stipula della convenzione di affidamento e la sottoscrizione del verbale di

consegna dell'area, redatto dall'Ufficio Tecnico, contenente la descrizione specifica dello stato dei luoghi ed un accurato e dettagliato rilievo fotografico.
In caso di concorso di più richieste sulla medesima area, la scelta del soggetto sarà effettuata tenendo conto :

a) del contenuto della proposta di intervento;
b) della modalità di gestione dell'area;
c) della natura del soggetto richiedente;
d) dei mezzi e del personale che si prevede di impiegare nell'intervento;
e) infine si potrà tener conto della data di presentazione della richiesta e qualora permanessero uguali requisiti, si procederà a sorteggio.

Qualora l'area richiesta per l'adozione sia indisponibile, potrà essere valutata dal proponente, con l' ausilio dell'Ufficio Tecnico, la possibilità dell'affidamento di un area alternativa.
Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e di chiedere ai Proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.
L'Amministrazione si riserva in particolare la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi situazioni di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, un possibile danno alla propria immagine o attività, ovvero per motivi di inopportunità generale.

Art. 8
– SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO –

L'autorizzazione di adozione, di cui al precedente articolo, verrà rilasciata senza alcuno esborso da parte dell'affidatario, con provvedimento dello stesso Ufficio Tecnico.

La stessa autorizzazione può essere revocata da parte dell'Ente, senza alcun indennizzo all'affidatario, nei seguenti casi:

a) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, qualora a seguito di diffida - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 3, del presente Disciplinare – l'affidatario non abbia provveduto al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate; in tal caso il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandole in danno all'adottante;
b) per mancato avvio del progetto di sistemazione dell'area verde entro tre mesi dalla consegna o per mancata rispondenza al programma di manutenzione come da assegnazione, sempre previa diffida;
c) sempre e comunque, quando venga impedito e/o ostacolato, in qualsiasi modo,l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.
L'Ufficio Tecnico, che ha rilasciato il provvedimento di affidamento, potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo o rimborso e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali - compreso il presente – ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico con anticipo di almeno 60 giorni, in tal caso sarà predisposto un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato dei luoghi.

ART. 9
– CONTROLLI –

Spetta all'Ufficio Tecnico, mediante il personale a disposizione o altri incaricati, il controllo delle aree oggetto di adozione, affinché sia accertato il rispetto del contenuto delle disposizioni del presente Disciplinare e del provvedimento di affidamento da parte dei soggetti adottanti.
In caso di esito negativo dei suddetti controlli, il dirigente del Servizio Tecnico potrà agire giusto quanto disposto dall'art. 8 del presente Disciplinare.
Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione dell'area a verde, vengano provocati danni alla vegetazione e/o alle strutture preesistenti, l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico.

Art. 10
- PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO –

L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza e la consapevolezza della natura del bene affidato di proprietà dell'intera Comunità, evitando di arrecare danni alle alberature ed a tutte alle strutture esistenti.
Gli interventi dovranno essere prestati con continuità, in conformità a quanto stabilito nella convenzione di affidamento in adozione. Eventuali impedimenti e difficoltà all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione l'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, gli sponsor dovranno rispettare il seguente programma manutentivo minimo:

a) Formazione e Conservazione dei Tappeti Erbosi

La formazione dei tappeti erbosi dovrà essere fatta a regola d'arte seguendo i principi tecnici del settore, privilegiando le specie erbacee più rustiche e meno bisognose di irrigazione e fertilizzanti, la conservazione dei tappeti erbosi dovrà prevedere:

- la pulizia completa e accurata dei tappeti erbosi e raccolta manuale di ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, ecc.) in modo tale da assicurare continuativamente il decoro dell'area;
- lo sfalcio, qualora necessario, dovrà essere periodico e comunque effettuato al raggiungimento di un'altezza consona allo stesso, compresa l'eliminazione di tutta la vegetazione spontanea cresciuta lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma ad alberi e arbusti;
- la raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio, allo smaltimento provvederà il Comune tramite l'impresa che gestisce il servizio d'igiene urbana, su richiesta inoltrata tempestivamente dall'adottante;
- dovrà essere garantita una costante cura e manutenzione del manto erboso eseguendo, nel caso si rendano necessari, interventi di integrazione (ad esempio in seguito a interventi manutentivi straordinari, attacchi fitopatologici o a sinistri stradali);
- la concimazione, qualora necessaria, dovrà essere svolta con idoneo fertilizzante o con terriccio aggiunto di compost che dovrà essere sparso uniformemente su tutta la superficie a prato.

b) Allestimento fioriere

La fornitura e l'impianto dei fiori dovranno tenere conto delle particolarità delle fioriere nonché della loro esposizione . I fiori dovranno essere tempestivamente sostituiti nel caso di appassimento e/o mancato attecchimento degli stessi. Per evitare il disseccamento degli strati superficiali nelle fioriere deve essere realizzata la pacciamatura con materiali naturali.

c) Piantumazione e Manutenzione degli Arbusti e delle Siepi

La piantumazione di siepi ed arbusti dovrà tenere conto delle specie vegetali preesistenti in modo tale che la messa a dimora dei nuovi esemplari non arrechi alcun danno. La manutenzione degli arbusti comprende:

- cura fino all'attecchimento delle nuove piante;
- la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
- l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea cresciute spontaneamente all'interno dei gruppi di arbusti, dove il loro sviluppo rechi danno fisiologico od estetico;
- la formazione e o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante;
- la fertilizzazione, qualora necessaria, una sola volta l'anno da eseguirsi nel periodo invernale.
- lo smaltimento dei materiali di risulta ;

d) Raccolta Foglie

L'intervento comprende la raccolta delle foglie sui tappeti erbosi, sui vialetti e piazzole interni alla sistemazione a verde e sui marciapiedi perimetrali sino alla cunetta stradale con una periodicità tale da garantire il decoro dell'area. Allo smaltimento provvederà il Comune tramite l'impresa che gestisce il servizio d'igiene urbana, su richiesta inoltrata tempestivamente dall'adottante.

e) Manutenzione Piante Di Nuova Posa

Tutti i soggetti arborei dovranno essere posti a dimora a regola d'arte, e dotate di pali tutori, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Gli interventi di manutenzione consistono nella verifica dell'ancoraggio delle piante e nelle potature di accrescimento necessarie. L'impresa dovrà inoltre provvedere all'irrigazione, alla fertilizzazione e alla tempestiva sostituzione delle essenze morte o deperite con esemplari della stessa specie e varietà.

f) Impianti di Irrigazione

La realizzazione degli impianti di irrigazione deve preservare l'aspetto dei luoghi e non arrecare danno alle essenze presenti. Il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate dovrà essere effettuato durante l'intero arco dell'anno.

Nel caso non fosse realizzato/utilizzato un impianto di irrigazione lo sponsor dovrà comunque garantire una irrigazione sufficiente (es. con autobotte, o con serbatoio o altre soluzioni che, non intralcino il traffico stradale).

ART. 11
– RESPONSABILITA' –

Il Comune di Bova declina ogni responsabilità in relazione ai danni cagionati a cose o persone, e nei rapporti di qualunque natura con il personale incaricato dalla ditta affidataria, nell'ambito dell'area a verde affidata.

Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area, così come è obbligato al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Pertanto, lo sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare per causa delle opere sia eseguite che in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, lo sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità.

ART. 12
– ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI –

I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico/l'elemento d'arredo, impegnandosi a titolo gratuito,alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto prescritto nell'apposita convenzione senza alterare in alcun modo le finalità.
Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde (mezzi materiali, manodopera, gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti alle reti idrica e elettrica ed i relativi costi di fornitura e gestione degli impianti, le targhe di ringraziamento di cui all'art. 13 ecc.) e l'adozione di accorgimenti tecnici tali da evitare trabocchi di acqua lungo la sede stradale sono a carico dell'adottante, senza alcun costo o altra tipologia di onere per l'Amministrazione Comunale.
E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici non rispondenti alle direttive sanitarie Statali, Regionali, Locali.
Il concessionario dovrà prestare la massima attenzione alle eventuali reti e sottoservizi transitanti e/o esistenti sull'area di competenza.
Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di aziende impegnate in lavori di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ART. 13
– APPOSIZIONE TARGHE DI RINGRAZIAMENTO –

Lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, consistente:

a) nella visibilità in apposite sezioni del sito internet del Comune dedicate al progetto;
b) nella possibilità di avvalersi della facoltà di pubblicizzare ed evidenziare la

sua collaborazione con il Comune di Bova mediante i vari mezzi di comunicazione ;

c) nell'apposizione del nome/marchio/logo sull'eventuale materiale informativo distribuito dal Comune;

d) nella possibilità di installare, qualora interessato, sull'area oggetto dell'intervento o nelle immediate vicinanze, in caso di contrasto con la vigente normativa in tema di pubblicità in vista da strade, delle targhe di ringraziamento, conformi alle disposizioni della normativa vigente e secondo le prescrizioni vincolanti dell'Amministrazione, sulle quali dovrà essere apposta la seguente dicitura: "PER L'ADOZIONE E LA CURA DI QUESTA AREA IL COMUNE DI BOVA RINGRAZIA…….. " con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell'adozione (es: Azienda, parrocchia, associazione,soggetto privato,enti, ecc.).

Le Targhe avranno dimensioni standard cm 30x50, cm. 40x70 e cm 50x100**;** mentre per arredo urbano tipo fioriere, sarà autorizzata l'apposizione di una targa in metallo, o altro materiale concordato, di dimensioni cm 15X cm 8**.**

Nel rispetto delle dimensioni standard sopra riportate, il numero, la geometria dimensionale e il materiale dei cartelli dovranno essere approvati dalla Commissione prevista all'art. 5, in relazione alle caratteristiche del luogo.

La decisione della Commissione (che potrà avvalersi, nei casi dubbi, dell'ausilio del Comando di P.M. - chiedendo apposito parere – al fine di garantire il rispetto del vigente Codice della Strada, in particolare dell'art. 23) sarà incontrovertibile e vincolante per lo sponsor.

Le suddette targhe, tenuto conto della provenienza dell'Amministrazione Comunale e del contenuto informativo, non si configurano come pubblicità commerciale ma come una comunicazione istituzionale da parte del Comune e sono pertanto esenti dalle tariffe TOSAP.